



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

## COPIA

## CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 2

Deliberazione N° 8 del 01/04/2016

Oggetto:

**MODIFICA REGOLAMENTO E APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016. -**

L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di aprile alle ore 13,00 e segg., in Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione del 25/03/2016 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito in sessione ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale, risultano presenti:

**Sindaco: DI PANGRAZIO GIOVANNI --**

### Consiglieri:

<b>BABBO</b>	<b>FILOMENO</b>	<b>--</b>	<b>IUCCI</b>	<b>IGNAZIO</b>	<b>Si</b>
<b>BABBO</b>	<b>MARIO</b>	<b>Si</b>	<b>LAMORGESE</b>	<b>ALBERTO</b>	<b>Si</b>
<b>BARBONETTI</b>	<b>ALESSANDRO</b>	<b>Si</b>	<b>LUCCITTI</b>	<b>GIOVANNI</b>	<b>Si</b>
<b>CHICHIARELLI</b>	<b>STEFANO</b>	<b>--</b>	<b>MADONNA</b>	<b>MARIO</b>	<b>Si</b>
<b>CIPOLLONE</b>	<b>EMILIO</b>	<b>Si</b>	<b>PETRACCA</b>	<b>GIUSEPPE</b>	<b>Si</b>
<b>CIPOLLONE</b>	<b>GIANCARLO</b>	<b>--</b>	<b>PISEGNA</b>	<b>ORLANDO NICOLA</b>	<b>Si</b>
<b>CIPOLLONE</b>	<b>ITALO</b>	<b>Si</b>	<b>RANIERI</b>	<b>FABIO</b>	<b>--</b>
<b>CIPOLLONI</b>	<b>LINO</b>	<b>Si</b>	<b>RIDOLFI</b>	<b>VINCENZO</b>	<b>Si</b>
<b>DI BERARDINO</b>	<b>DOMENICO</b>	<b>Si</b>	<b>ROSA</b>	<b>LEONARDO</b>	<b>Si</b>
<b>DI MICCO</b>	<b>ROCCO GIANCARLO</b>	<b>Si</b>	<b>SANTOMAGGIO</b>	<b>MARIANO</b>	<b>Si</b>
<b>GALLESE</b>	<b>GIANFRANCO</b>	<b>Si</b>	<b>TINARELLI</b>	<b>CARLO</b>	<b>Si</b>
<b>GALLESE</b>	<b>VINCENZO</b>	<b>--</b>	<b>TONELLI</b>	<b>CLAUDIO</b>	<b>--</b>

Il Presidente del Consiglio - Sig. Di Berardino Domenico - riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di 18 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica. Assiste il Segretario generale Dott.ssa Catino Anna Maria.

Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:

<b>BOCCIA</b>	<b>FERDINANDO FIORE</b>	<b>Si</b>	<b>CERONE</b>	<b>ALESSANDRA</b>	<b>Si</b>
<b>VERDECCHIA</b>	<b>ROBERTO</b>	<b>--</b>	<b>ANGELINI</b>	<b>LUCA</b>	<b>Si</b>
<b>DI FABIO</b>	<b>ANTONIO</b>	<b>Si</b>	<b>AMATILLI</b>	<b>FABRIZIO</b>	<b>Si</b>
<b>STATI</b>	<b>DANIELA</b>	<b>--</b>			



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'o.d.g. e cede la parola al relatore Vice Sindaco Dott. Boccia Ferdinando Fiore. (\*)

Terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;

**(Nel corso dell'illustrazione da parte del Vice Sindaco escono dall'aula i Consiglieri Cipollone Italo e Cipollone Emilio e rientra in aula il Sindaco; i presenti sono n. 17)**

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente propone l'approvazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 71 del 16.03.2016,

ed

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Udita la proposta del Presidente;
- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";
- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";
- Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 24.03.2016;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 3 (Barbonetti Alessandro, Lamorgese Alberto e Santomaglio Mariano) ed astenuti n. 1 (Ridolfi Vincenzo) espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1) Di modificare il regolamento comunale IUC - componente TASI - approvato con deliberazione consiliare n. 24/2014, così come evidenziato nello schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'Art.1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e, pertanto, confermare per l'annualità 2016



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

le seguenti aliquote TASI:

- **1 per mille** - per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli immobili merce;
- **1,5 per mille** - per tutte le altre tipologie di immobili.

3) Di stabilire nella misura del 30% la quota a carico del soggetto occupante l'unità immobiliare diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare che non sia adibita dall'occupante ad abitazione principale;

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 13, contrari n. 3 (Barbonetti Alessandro, Lamorgese Alberto e Santomaglio Mariano) ed astenuti n. 1 (Ridolfi Vincenzo) espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

---

**(\*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 2 del 01.04.2016- è conservato presso l'ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.**



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

**ALLEGATO "A"  
ALLA DELIBERA DI C.C.  
Nr. 8 del 01.04.2016**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE  
ATTO DELLA GIUNTA N° 71 del 16.03.2016**

**LA GIUNTA**

Premesso:

che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

che l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) con cui sono state apportate importanti variazioni alla TASI in particolare riguardo:

l'eliminazione della TASI sulle abitazioni principali;

riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato d'uso;

TASI immobili merce;

abitazioni concesse in locazione e a canone concordato;

Ritenuto opportuno, sulla base delle variazioni apportate dalla legge finanziaria 2016, dover modificare il regolamento comunale IUC - componente TASI - approvato con deliberazione consiliare n. 24/2014, così come evidenziato nello schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il DMI 1° marzo 2016, pubblicato nella G.U. n. 55 del 07/03/2016, che ha differito al 30 Aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

Visto il comma 28, legge 28 dicembre 2015 n. 208, con cui i Comuni, limitatamente agli immobili non esentati, possono mantenere la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'Art.1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Ritenuto pertanto dover stabilire per l'anno 2016 le aliquote della TASI nella misura seguente:

- **1 per mille** - per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli immobili merce;
- **1,5 per mille** - per tutte le altre tipologie di immobili.

Ritenuto dover stabilire nella misura del 30% la quota a carico del soggetto occupante l'unità immobiliare diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare che non sia adibita dall'occupante ad abitazione principale;

Tenuto conto che l'applicazione delle suddette aliquote consente un introito complessivo presunto di €. 1.800.000,00 destinato in misura proporzionale alla parziale copertura delle spese inerenti i seguenti servizi indivisibili:

COSTI SERVIZI INDIVISIBILI - PREVISIONI BILANCIO 2016		% incidenza sul totale costi	TASI destinata alla copertura dei costi
manutenzione strade	1.115.000,00	22,75	409.508,26
verde pubblico	726.000,00	14,81	266.639,46
illuminazione pubblica	561.000,00	11,45	206.039,58
anagrafe ed elettorale	665.000,00	13,57	244.235,87
polizia municipale	1.834.000,00	37,42	673.576,82
<b>TOTALE COSTI SERV. INDIVISIBILI</b>	<b>4.901.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.800.000,00</b>

Visto l'art. 12-quater del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23/06/2014, n. 89, che stabilisce, tra l'altro, le modalità di versamento della TASI e le diverse scadenze di pagamento in base alle deliberazioni di approvazione delle aliquote pubblicate sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

## **PROPONE DI DELIBERARE**

1) Di modificare il regolamento comunale IUC - componente TASI - approvato con deliberazione consiliare n. 24/2014, così come evidenziato nello schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'Art.1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e, pertanto, confermare per l'annualità 2016 le seguenti aliquote TASI:

- **1 per mille** - per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli immobili merce;
- **1,5 per mille** - per tutte le altre tipologie di immobili.

3) Di stabilire nella misura del 30% la quota a carico del soggetto occupante l'unità immobiliare diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare che non sia adibita dall'occupante ad abitazione principale;

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;



***Città di Avezzano***  
*(Provincia dell'Aquila)*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**Parte II: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2016



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

## **SOMMARIO**

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4Bis - ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

Articolo 4Ter - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 - BASE IMPONIBILE

Articolo 7 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 8 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 10 - VERSAMENTI

Articolo 11 - DICHIARAZIONE

Articolo 12 - ACCERTAMENTO

Articolo 13 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 14 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 15 - RIMBORSI

Articolo 16 - CONTENZIOSO

Articolo 17 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA





# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Avezzano dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Avezzano, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili quali:

- Manutenzione strade;
- Verde pubblico;
- Illuminazione pubblica;
- Anagrafe ed elettorale;
- Polizia Municipale.

In sede di deliberazione delle aliquote del tributo, vengono individuati, per ciascuno dei suddetti servizi, i relativi costi di riferimento.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

**1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.**

## **Articolo 3**

### **DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini della TASI:

- a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

- d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

## **Articolo 4**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

3. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del tra il 10 e il 30% stabilita annualmente in sede di determinazione delle aliquote, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

**3a. L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.**

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

## **Articolo 4 bis**

### **ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI**

1. La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

## **Articolo 4 ter**

### **ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Sono assimilate all'abitazione principale:

- a. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

**decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.**

## **Articolo 5**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo è il Comune di Avezzano relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Articolo 6**

### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e dell'articolo apposito del regolamento IMU del Comune di Avezzano

## **Articolo 7**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .

**6a. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.**

7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.**

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

## **Articolo 8**

### **DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:

- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
- dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo. \*\*\*

2. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

**2a. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.**

3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, esse non sono cumulabili

4. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;
- h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

## **Articolo 9**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **Articolo 10**

### **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del **14 ottobre** ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.





# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.

6. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.

7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

9. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50 % del dovuto annuo.

## **Articolo 11 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

## **Articolo 12 ACCERTAMENTO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

## **Articolo 13**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

## **Articolo 14**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.





# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso dell' 1 %. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 15 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 14, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 10, comma 5, del presente regolamento.

4. Il contribuente ha facoltà di richiedere la compensazione in luogo del rimborso.

## **Articolo 16 CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

**4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.**



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

## **Articolo 17**

### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Allegato "B"  
alla delibera del Consiglio Comunale  
Nr. 8 del 01.04.2016

## P A R E R I

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del **CONSIGLIO COMUNALE** avente per oggetto:

**MODIFICA REGOLAMENTO E APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016.**

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Massimiliano PANICO

Avezzano, lì 16.03.2016

Firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to Dr. Massimiliano PANICO

Avezzano, lì 16.03.2016

Firma in originale apposta sulla proposta



# **Città di Avezzano**

*(Provincia dell'Aquila)*

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

**Il Segretario generale**  
F.to Dott.ssa Catino Anna Maria

**Il Presidente del Consiglio**  
F.to Di Berardino Domenico

---

## **Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Avezzano, lì 18-04-2016

**IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE**

F.to Claudio De Tiberis

---

Copia della presente deliberazione è **stata affissa in data odierna all'albo pretorio**, per la pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì 18-04-2016

**F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il 18-04-2016 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 03-05-2016 compreso;

Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;

### **S I C E R T I F I C A**

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati reclami il ..... prot. n. .... dal Sig. ....

Avezzano, lì \_\_\_\_\_

**IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE**

F.to Claudio De Tiberis

---

## **DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**